

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINI SANITARI PER "OPERATORE SOCIO SANITARIO"

TRA

L'ANAP Sardegna, Associazione Nuovi Apprendimenti Professionali, con sede legale in ORISTANO (OR), Via Carlo Meloni n. 5, C.F. 90006090956 rappresentata legalmente dal Presidente Sig. Silvio Cirina, nato a Senorbì (Ca) il 08/06/1951, domiciliato per la carica presso la sede della medesima;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 Medio Campidano con sede legale in via Giuseppe Ungaretti, n. 9 – 09025 - C.F. e P.IVA n. 03990320925 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

PREMESSO

- ✓ Che l'articolo 18 della legge n. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" regola i principi generali del tirocinio curriculare;
- ✓ Che il D.M. 142 del 25/03/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 196 del 24/06/1997 sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Istituzioni scolastiche e formative tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- ✓ Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore;
- ✓ Che per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;
- ✓ Che L'Ente Formativo, con la Determina di autorizzazione prot. n. 54783 del 25/09/2023, dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Sardegna ha avuto l'Approvazione del suddetto Progetto Didattico, con l'autorizzazione ad avviarne le attività e che tale attività preveda lo svolgimento di un tirocinio sanitario della durata di 250 ore da svolgersi in ambito sanitario;
- ✓ Visto l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore sociosanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione approvato il 22 febbraio 2001 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- ✓ Visto l'Accordo 22/82/CR4ter/C17/C7 del 3 novembre 2021 fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curricolari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati;
- ✓ Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/29 del 27 gennaio 2023 "Linee guida per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) da parte dei diplomati e delle diplomate presso gli Istituti Professionali (IP)";
- ✓ Che l'ANAP Sardegna per la realizzazione dei Tirocini Sanitari ha necessità di inserire parte degli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie e nello specifico presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Presidio Ospedaliero "Nostra Signora di Bonaria" - San Gavino Monreale;

Che l'ANAP Sardegna in fase d'istanza di avvio dei singoli tirocini procederà, quale soggetto promotore e previa adozione della presente convenzione quadro, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art.14 del *"regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari e di orientamento e dei percorsi formativi professionalizzanti"*, di cui alla Delibera a firma del D.G. dell'ASL Medio Campidano n. 618 del 23.11.2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

costituiscono oggetto della presente convenzione quadro, le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini teorico pratici sia di tipo conoscitivo che applicativo, svolti dagli allievi iscritti ai relativi corsi autofinanziati per "Operatore Socio Sanitario" organizzati dall'Associazione Nuovi Apprendimenti Professionali (ANAP Sardegna), presso il P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. A tal fine, l'Associazione citata predisporrà, ogni qual volta venga attivato un tirocinio formativo, specifico programma, concordato con il Tutor Aziendale ovvero con la Direzione del Servizio delle Professioni Sanitarie della ASL del Medio Campidano, in rispetto a quanto previsto dal *"regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari e di orientamento e dei percorsi formativi professionalizzanti di cui agli artt.7, 8 e 14"*.

ART.2

- ✓ La ASL del Medio Campidano dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio secondo il relativo programma;
- ✓ La ASL del Medio Campidano si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, al fine della realizzazione del suddetto programma;
- ✓ La ASL del Medio Campidano si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali;
- ✓ Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente;
- ✓ I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione del singolo Tirocinio, l'ANAP Sardegna si impegna a corrispondere all'ASL del Medio Campidano, a titolo di rimborso, l'importo lordo pari a **€1,20 (uno/20)** all'ora ad allievo comprensivo di IVA.

Sarà cura dell'ANAP Sardegna, entro 15 gg. dal termine dell'attività formativa di che trattasi, sulla base delle presenze debitamente "registrate" nell'ambito dello stesso tirocinio e utilizzando la modulistica di cui all'allegato n.4 del *"Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi curricolari e di orientamento e dei percorsi formativi professionalizzanti"* della ASL del Medio Campidano (*report conteggi ore tirocinio OSS - scaricabile dal sito internet aziendale <https://www.aslmediocampidano.it/azienda/tirocini/>*), predisporre il conteggio riepilogativo delle ore effettivamente svolte dagli allievi ed inviarlo via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslmediocampidano.it e per conoscenza all'indirizzo mail: tirocini.sanluri@aslmediocampidano.it.

La ASL del Medio Campidano, successivamente alle fasi di riscontro sulla regolarità dei conteggi, acquisiti, procederà all'attivazione della procedura di emissione della relativa fattura elettronica a titolo di rimborso per le attività di supporto e addestramento svolte. I compensi suindicati verranno corrisposti, da parte dell'ANAP Sardegna, compatibilmente con le erogazioni afferenti allo specifico progetto.

La fattura elettronica di riferimento, emessa da ASL Medio Campidano, sarà completa dei seguenti dati:

- 1) descrizione tipologia corso – 2) codice corso oggetto del pagamento - 3) anno di riferimento**
4) denominazione Associaz. Formativa organizzatrice - 5) ore corso - 6) luogo di riferimento
7) n. edizione corso– 8) numero allievi coinvolti.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in tirocinio, un orario di formazione concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con il soggetto ospitante.

Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL del Medio Campidano alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, la ASL del Medio Campidano si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'ANAP Sardegna si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL e di polizza assicurativa per responsabilità civile n. Compagnia Assicurativa e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del d.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a la ASL deve informare immediatamente l'ANAP Sardegna.

ART. 10

Il soggetto proponente, nella fase di avvio del singolo tirocinio, provvederà ad allegare in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL del Medio Campidano, ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il “soggetto proponente” e il “soggetto ospitante” assumono l’impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all’espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il “soggetto ospitante” ed il “soggetto promotore” si impegnano, qualora per l’esecuzione della Convenzione occorra trattare, l’uno per conto dell’altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte adempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione, fin qui composta da 5 (cinque) pagine, decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta effettuata mediante comunicazione in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso. Nell’ipotesi di recesso, i tirocinanti che abbiano già avviato il tirocinio lo concluderanno in ogni caso nella stessa struttura.

ART.16

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, ovvero ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal D.L.179/2012 convertito in Legge 17 dicembre 2012 - n. 221. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

ART.17

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per l'Azienda Socio Sanitaria Locale

n.6 del Medio Campidano

Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Carboni

Per ANAP Sardegna

Il Legale Rappresentante
